



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

**Oggetto:** **L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”– Art. 6 – Bando pubblico per la concessione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche” – approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 24470 Rep. n. 1704 del 04 novembre 2021. Approvazione risultanze istruttorie ed elenco “Organismi NON ammessi”.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante norme sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, come modificata dalla L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTO il D.Lgs 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. concernente “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 6 che prevede la concessione di contributi per i progetti di cortometraggio di interesse regionale;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2021 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

VISTO in particolare l'art.1 comma 8 della sopraccitata L.R. n.5 ( Bilancio di previsione triennale 2021 – 2023) che dispone testualmente “Sono autorizzati gli impegni e le liquidazione delle spese, per l'anno 2021, 2022 e 2023, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2021 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa”;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 09 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022) pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 09 marzo 2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024) pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 7 della sopraccitata L.R. n. 4/2022 che dispone “Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2022, 2023 e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

2024, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2022 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 dell'11 marzo 2022 recante “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024, n. 4 del 09 marzo 2022 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino n. 11 del 10.03.2022)”;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 364/5 del 2 febbraio 2021, con cui vengono conferite, alla Dott.ssa Laura Tascetta, le funzioni di Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale di Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 che dichiara, all'art. 54, che i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'107, paragrafo 3, del trattato e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione della G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), concernente le direttive di attuazione della L.R. n. 15/2006 che definisce, oltre ai criteri di concessione dei contributi della citata legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante "Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19", che ha introdotto correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di rendicontazione, anche in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di contributi selettivi alla produzione cinematografica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 22 giugno 2021 recante "Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare il perdurare dell'emergenza Covid-19". Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15", che sostituisce integralmente il precedente Atto allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 30.7.2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 "Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione di principi di cui al Titolo I del D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della L.R. del 12.03.2015, n. 5";

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 11/24381 del 3 novembre 2021 che, conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ha fissato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui agli artt. 5, 6, 12 c. 4 della L.R. 15/2006, per il giorno 03 gennaio 2022, ore 23.59;

VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per progetti di cortometraggi di interesse regionale a favore di persone giuridiche - art. 6 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n 24470 Rep. n. 1704 del 04 novembre 2021;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 15/28892 del 15 dicembre 2021 che ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui agli artt. 5, 6, 12 c. 4 della L.R. 15/2006 al giorno 17 gennaio 2022, ore 23.59;

EVIDENZIATO che secondo quanto previsto dal precitato Bando "l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verrà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ed è finalizzata alla verifica di:

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa e dell'assolvimento dell'obbligo di bollo (qualora dovuto);
- della completezza della domanda comprese le dichiarazioni ivi contenute e della documentazione allegata;
- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità";

RILEVATO che l'art. 11 della più volte richiamata L.R. 15/2006, prevede che per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al Capo III, art. 5 - Progetti di sceneggiatura, art. 6 - Cortometraggi, art. 7 e 12, c. 4 - Lungometraggi e art. 9, cc. 1 e 2 - Distribuzione, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

artistica i cui componenti, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con Decreto dell'Assessore regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare;

VISTE in particolare, le seguenti clausole del Bando pubblico (punto Soggetti ammissibili e requisiti”):

*Le imprese cinematografiche, che devono avere come finalità e attività principale la produzione di opere audiovisive, dovranno attestare in forma di autocertificazione quanto segue:*

- a) Essere regolarmente costituite ed iscritte da almeno 24 mesi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio o, per le Imprese straniere, presso l'Ente omologo nel Paese di appartenenza;*
- b) Risultare “Attiva” nel Registro delle Imprese e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;*
- c) Operare con il codice ATECO primario 59.11 se italiana;*

RILEVATO che il Bando al medesimo punto “Soggetti ammissibili e requisiti”, prevede che:

- I soggetti richiedenti dovranno attestare in forma di autocertificazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.
- L'ammissibilità delle imprese cinematografiche e/o delle reti di impresa sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell'apposita modulistica e dei documenti eventualmente richiesti a comprova in sede di presentazione dell'istanza. Resta inteso che limitatamente ai punti a), b) e c) di cui al paragrafo “Soggetti ammissibili e requisiti”, il possesso dei requisiti di ammissibilità potrà essere verificato d'ufficio attraverso la consultazione delle banche dati disponibili online.
- La mancanza o l'inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Bando, comporta il rigetto della domanda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato;

CONSIDERATO che il Bando, inoltre, prevede, al punto "Modalità di richiesta del contributo", le seguenti clausole:

La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, pena l'inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, preferibilmente mediante firma digitale ovvero mediante firma autografa unitamente a documento di identità in corso di validità, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato, allegata al presente Bando e resa disponibile sul sito internet della Regione [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, è soggetta a **responsabilità penale** di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R.

La stessa dovrà essere corredata, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione tecnico-artistica di cui all'art. 11 della L.R. 15/2006, dei seguenti documenti:

1. progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico;
2. relazione tecnico artistica che illustri il progetto;
3. dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
4. curriculum in formato europeo del regista, dell'eventuale produttore, dell'eventuale distributore, avendo cura di specificare per ciascuna esperienza lavorativa: a) tipo di impiego; b) datore di lavoro; c) periodo di riferimento; d) principali mansioni svolte;
5. piano finanziario del progetto di cortometraggio, con indicazione dei finanziamenti richiesti e/o ottenuti (**Modulo A**). Per ogni singolo finanziamento dovrà essere obbligatoriamente indicato il soggetto finanziatore e il relativo importo, precisando se



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

trattasi di copertura confermata. In tal caso, unitamente al piano finanziario, deve essere indicato il documento attestante l'ottenimento del finanziamento e, in caso di apporti diretti del richiedente e/o di eventuali apporti di co-produttori e/o terzi, dovranno essere fornite le attestazioni bancarie che dimostrino l'effettiva disponibilità degli importi dichiarati;

6. piano dei costi del progetto di cortometraggio (**Modulo B**);

7. eventuale accordo di coproduzione;

8. relazione che dimostri la validità economica del progetto tenendo conto anche delle ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, queste ultime obbligatoriamente non inferiori al 120% del contributo;

9. piano di diffusione commerciale ed eventuale contratto o opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;

10. relazione sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato gli autori e il produttore, dalla quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i premi e le segnalazioni conseguiti, ecc.;

11. link di collegamento per acquisizione di eventuale materiale girato precedentemente o prove filmate del cortometraggio da finanziare;

12. traduzione in lingua italiana per progetti in altre lingue.

**I moduli A e B allegati alla domanda dovranno essere anch'essi sottoscritti a pena di inammissibilità dal legale rappresentate del soggetto richiedente (digitalmente o con firma autografa unitamente a documento di identità). Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda, fatta salva la documentazione indicata sopra come "eventuale" (punti 7 e 11 e punto 10 qualora non risultino precedenti progetti).**

[...] Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti saranno dichiarate inammissibili. La documentazione da allegare è elemento essenziale per la valutazione dei progetti proposti; pertanto, è indispensabile che ciascun dossier di progetto sia completo in ogni sua parte e che ciascun documento sia chiaramente individuabile;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

RILEVATO altresì, che al punto del Bando “Scadenza e presentazione della domanda” veniva fatta espressa raccomandazione, di verificare prima della trasmissione della domanda, “l’integrità e leggibilità della stessa e del relativo materiale allegato perché i file corrotti/non apribili/non leggibili per cause non imputabili all’Amministrazione saranno considerati come NON trasmessi (es: allegato trasmesso prima del completo caricamento del file e quindi pervenuto non apribile)”;

RILEVATO che sono pervenute, come risulta agli atti dell’ufficio, n. 23 domande relative al Bando per la concessione di contributi per progetti di cortometraggio persone giuridiche - art. 6 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica da parte dell’ufficio della documentazione trasmessa dai soggetti istanti e sulle dichiarazioni da loro rese sono stati rilevati motivi ostativi all’accoglimento di n. 4 istanze tra quelle presentate;

CONSIDERATO altresì che ai 4 soggetti istanti di cui al precedente capoverso, è stata inviata dal Servizio Sport Spettacolo e Cinema la comunicazione, ai sensi dell’ art. 10 bis della L.R. n. 241/90, con la quale è stato indicato il motivo ostativo all’ accoglimento dell’istanza, con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione rilevata, l’ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2006;

VISTE in particolare le seguenti note del Servizio Sport Spettacolo e Cinema inviate ai suddetti 4 soggetti istanti:

- Kahuna Film srl – Prot. n. 6990 del 24/03/2022



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- Overclock Srl – Prot. n. 6991 del 24/03/2022
- Sky Survey System s.a.s. – Prot. n. 6992 del 24/03/2022
- Tapelessfilm service srl – Prot. n. 6993 del 24/03/2022

RILEVATO che le comunicazioni di cui sopra, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, risultano regolarmente consegnate ai soggetti interessati;

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, con la quale i soggetti istanti hanno provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che la Società Kahuna Film srl, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 6990 del 24.03.2022, da un esame della visura camerale acquisita dall'ufficio risultava avere l'iscrizione da meno di 24 mesi (13.12.2021) al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e che, pertanto, all'atto delle presentazione dell'istanza, in base a detta visura, risultava non essere in possesso del requisito di ammissibilità richiesto dal Bando pubblico;

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni e dalla documentazione trasmesse dalla Società Kahuna Film srl con note Prot. n. 7220 del 28.03.2022, Prot. n. 7363 del 29.03.2022 Prot. n. 7662 del 31.03.2022 risulta che le stesse chiariscono la criticità rilevata e consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, risultando chiarito che la stessa era regolarmente costituita ed iscritta da almeno 24 mesi al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per poter ammettere la Kahuna Film srl alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che alla Società Sky Survey System è stato comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 6992 del 24.03.2022 che la stessa società



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

risultava aver trasmesso solo una parte dei documenti indicati ai punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando “Modalità di richiesta del contributo”, la cui mancata ricezione, ai sensi del Bando costituisce causa di inammissibilità;

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni trasmesse dalla Società Sky Survey System con note Prot. n. 7194 del 28.03.2022 e Prot. n. 7321 del 29.03.2022 e a seguito di verifiche tecniche da parte dell'Ufficio la mancata ricezione dei file è risultata attribuibile a una anomalia di tipo informatico relativa ai software di apertura dei file in uso presso l'amministrazione e che dalle stesse verifiche è risultato che tutta la documentazione di cui ai succitati punti da 1 a 12 è risultata trasmessa entro il termine previsto dal Bando e pertanto risulta superato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per poter ammettere la Sky Survey System alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Tapelessfilm service srl, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 6993 del 24.03.2022, rispetto alla documentazione elencata nei punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando “Modalità di richiesta del contributo”, risultava aver trasmesso esclusivamente la domanda di contributo, il modulo per l'assolvimento bollo, il piano finanziario, il piano dei costi e pertanto non risultavano trasmessi alcuni documenti da intendersi parte integrante e sostanziale della domanda la cui mancata ricezione è causa di inammissibilità della domanda;

CONSIDERATO che dall'esame delle controdeduzioni trasmesse dalla Società Tapelessfilm service srl con note Prot. n. 7060 del 25.03.2022 e Prot. n. 7428 del 30.03.2022 le stesse non consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, atteso che la natura decadenziale dei termini perentori da cui è caratterizzata la procedura e il divieto di disapplicazione della lex specialis sono



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

finalizzati a garantire i principi di par condicio competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa e che il Bando risultava chiaro nel prevedere, come sopra indicato, che **tutta la documentazione di cui ai punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo" "è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda";**

RILEVATO altresì, come già sopra evidenziato, che al punto del Bando "Scadenza e presentazione della domanda" veniva fatta espressa raccomandazione, di verificare pr  
ima della trasmissione della domanda, "l'integrità e leggibilità della stessa e del relativo materiale allegato;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza del predetto soggetto, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 6993 del 24.03.2022 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Overclock Srl, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 6991 del 24.03.2022, da un esame della visura camerale acquisita dall'ufficio risultava avere l'iscrizione da meno di 24 mesi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e che, pertanto, all'atto delle presentazione dell'istanza, in base a detta visura, risultava non essere in possesso del requisito di ammissibilità richiesto dal Bando pubblico e non aveva trasmesso, entro il termine perentorio previsto dal Bando e dai precitati decreti assessoriali, la dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna da intendersi parte integrante e sostanziale della domanda, la cui mancata ricezione è causa di inammissibilità della domanda stessa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni trasmesse dalla Società Overclock Srl con note Prot. n. 8028 e 8035 del 05.04.2022 e Prot. n. 8166 del 06.04.2022 può ritenersi superato, a seguito di ulteriore verifica della visura camerale storica, il rilievo inerente il possesso dei 24 mesi di iscrizione al Registro delle Imprese mentre non può superarsi superato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza inerente la mancata trasmissione della dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna, atteso che la natura decadenziale dei termini perentori da cui è caratterizzata la procedura e il divieto di disapplicazione della *lex specialis* sono finalizzati a garantire i principi di *par condicio competitorum* e buon andamento dell'azione amministrativa e che il Bando risultava chiaro nel prevedere, come sopra indicato, che **tutta la documentazione di cui ai punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo" "è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda"**;

RILEVATO altresì, come già sopra evidenziato, che al punto del Bando "Scadenza e presentazione della domanda" veniva fatta espressa raccomandazione, di verificare prima della trasmissione della domanda, "l'integrità e leggibilità della stessa e del relativo materiale allegato";

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza della predetta Società, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 6991 del 24.03.2022 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

RITENUTO per le sopra indicate motivazioni, considerati i principi di *par condicio*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa, di dover confermare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 all'ammissibilità delle istanze di Tapelessfilm service srl e Overclock Srl e che, pertanto, le stesse non sono ammissibili alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e di valutazione non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di Comportamento del Personale RAS

**DETERMINA**

- ART.1** Di intendere che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- ART.2** Di approvare, relativamente al Bando pubblico per la concessione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche, di cui all'art. 6 della L.R. 15/2006, la tabella "Organismi non Ammessi", allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati due (n. 2) Organismi non ammessi alla successiva fase di valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della citata L.R. 15/2006, con le relative motivazioni di non ammissibilità.
- ART.3** La presente determinazione sarà pubblicata per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) Home page Assessorati /Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport /Servizi/Bandi e Gare, nonché per estratto sul BURAS.
- ART.4** Di notificare il presente provvedimento agli Organismi non ammessi.
- ART.5** Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla sua notifica, nonché è



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine perentorio di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell'art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

**Siglatu da :**

VALENTINA PIRAS